

AVVISO IMPORTANTE PER LA CLIENTELA

PRINCIPALI NOVITA' SULLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE, DEI TITOLI AL PORTATORE E DEGLI ASSEGNI, INTRODOTTE DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231 DEL 21/11/2007

A DECORRERE DAL 30 APRILE 2008

- ✓ **E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**
- ✓ **Gli assegni bancari, postali e circolari, come pure i vaglia postali e cambiari, con data di emissione pari o successiva al 30/04/2008 e di importo pari o superiore a 5.000 euro devono obbligatoriamente recare l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**
- ✓ **I moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente correntista non ne richieda, espressamente e per iscritto, il rilascio in forma libera.**
- ✓ **Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.**
- ✓ **Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto – dal 30/04/2008 - in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato – dal 30/04/2008 - in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Inoltre, ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.**
- ✓ **Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine dello stesso traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A..**
- ✓ **Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Eventuali libretti della specie con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data del 30 aprile 2008, devono essere estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente 4.999,99 euro, entro il 30 giugno 2009.**
- ✓ **In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.**